

Torino, 5 Gennaio 2021

**PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
CONCERNENTE IL DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021, N. 36 IN
MATERIA
DI LAVORO SPORTIVO**

Premessa.....	2
DISAMINA CRITICITA' D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 – Art. 5 Lg. 86/2019.....	3
Spunti conclusivi.....	7

Premessa

Il presente contributo prende spunto dall'Art. 5 Lg. 86/2019 Legge 8 agosto 2019, n. 86 [Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (19G00098) (GU Serie Generale n.191 del 16-08-2019)] e dal concetto di "*riordino e riforma*" quali pietra angolare per l'emanazione dei decreti attuativi approvati il 24/11/2020 dal Consiglio dei Ministri come poi pubblicati nelle G.U. 67 e 68 del Marzo 2021.

Con riferimento all'oggetto dell'odierna consultazione appare opportuno porsi almeno due domande.

La prima, scontata forse, è se i decreti attuativi e, in particolare, il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 abbiano risposto appieno alla delega che prevedeva interventi di "*riordino e di riforma*".

La seconda, se il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, sia stato o meno in grado di rispondere alle attuali e concrete esigenze del mondo sportivo senza però tralasciare di indicare, con sufficiente chiarezza, la strada che sodalizi sportivi, dirigenti, tecnici ed, in generale, tutti gli operatori sportivi dovranno seguire in futuro.

Anche agli occhi di un "operatore del diritto" i 140 articoli (tanti sono infatti quelli facenti parte della riforma che andrebbe letta e approfondita nella sua interezza) sono spesso poco chiari e men che meno intellegibili, risultando di palmare evidenza che si sia persa un'occasione storica : formulare un testo unico che facesse ordine - finalmente - in quel magma normativo che da sempre accompagna la vita dei sodalizi sportivi.

Il rischio, dunque, è che la frammentarietà e scarsa intelligibilità porti a continui e delicati interventi interpretativi che, seppur di "soft law", impatteranno comunque sulle dinamiche accertative (fiscali e giuslavoristiche).

Nonostante l'interpolazione con la Riforma del Terzo Settore (di cui al D.lgs 117/2017) gli spunti che da essa sono stati presi vengono collocati in maniera disomogenea e, non di rado, senza la visione dei limiti e criticità di quella

riforma che, a tre anni dalla sua genesi, necessita ancora oggi di importanti innesti normativi per dirsi completamente definita.

Ripetuti, infine, i richiami alle normative non “abrogate” o “abrogate” solo in parte imponendo un continuo rimando a quelle che rimangono in vigore “ove compatibili”, alle norme del Codice Civile (ma solo nella parte in cui si parla di Società), del T.U. Imposte sui Redditi, T.U. Iva e, ancora, Lg. 300/1970 (come innovata dal D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185) e via dicendo.

Stupisce, invero, che non vi sia nemmeno un richiamo – nostro malgrado – al principio cardine dell'associazionismo Italiano di cui all'art. 18 della Carta Costituzionale (se non velatamente nel Decreto relativo agli Enti Sportivi) né, per quanto qui rileva, al successivo e fondamentale Art. 36.

A fronte poi di questa “dimenticanza”, Direttive e Regolamenti Comunitari entrano “in gioco” solo sotto il profilo degli adempimenti in ambito gestorio, fiscale e tributario e non anche come “punto d'arrivo”, o di “partenza” per una Nazione, come la nostra, a vocazione unionale.

A ciò si aggiungano inoltre la mole di decreti e regolamenti attuativi quali fonti secondarie per la disciplina dei profili maggiormente tecnici e di dettaglio della materia che però, nella stragrande maggioranza dei casi che vedranno la luce solo successivamente all'entrata in vigore del corrispondente decreto (sic!).

Alla prima domanda quindi si potrebbe rispondere di no. Che non si sia colto appieno lo spirito della Legge Delega e che i criteri direttivi degli articoli di cui alla Lg. 86/2019 siano rimasti per lo più sfumati per gran parte dell'articolato.

Quanto alla seconda domanda ritengo che l'opportunità offerta da questa Consultazione possa considerarsi un primo importante punto di ancoraggio per iniziare ad orientarsi in ambito sportivo.

DISAMINA CRITICITA'

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 – Art. 5 Lg. 86/2019

Disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo

Dalla lettura del Decreto appare da subito dirompente il nuovo approccio nei confronti del c.d. lavoro sportivo ma, diversamente da quanto intravisto dalla
Avvocato Paolo Rendina

Legge Delega, la rotta intrapresa lascia alquanto spiazzati.

A ben vedere alcune delle maggiori criticità possono essere così sintetizzate :

- 1) si tende ancora una volta a confondere il concetto di "professionalità" con quello di "professionismo".
- 2) il lavoratore sportivo viene necessariamente ricondotto a schemi contrattuali inadeguati e non rispondenti alle reali esigenze di tutela.
- 3) vengono introdotti nuovi oneri a carico degli Enti sportivi senza prevedere una sola norma di favore per lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche.
- 4) la tecnica "redazionale" per un tema così importante, ben lontana dall'aver confezionato un "prodotto pronto all'uso", necessiterà di parecchi mesi per essere assimilata, compresa e interpretata. Il tutto a discapito dei Legali rappr.ti che dovranno investire - le già scarse risorse a disposizione - in formazione, assistenza e consulenza;

La recente crisi pandemica (peraltro nemmeno del tutto scongiurata) ha di fatto permesso per la prima volta di sviluppare una fotografia sufficientemente chiara del comportato sportivo. Le 208.653 domande di indennità per le collaborazioni sportive (fonte Report Sport e Salute 19/03/2021) ci raccontano di un fenomeno che è attuale e lontano dai riflettori del "calcio che conta" e di quelle piccole o medie realtà in cui chi presta la propria opera (dedicando tempo agli associati) è soggetto "organico" all'Ente in quanto egli stesso è in cerca di uno spazio aggregativo e di sviluppo sociale, realizzandosi così un sinnallagma che va ben oltre il mero ristoro economico.

E se così fosse, il rischio di cortocircuito sarebbe elevatissimo.

Se infatti il Decreto tende ad una tutela - più che doverosa si capisce - per la figura del lavoratore, in termini di accesso in condizioni di pari opportunità, di trattamento economico e normativo, non si comprende come mai non sia stato onorato il mandato ricevuto con la Legge Delega nella parte in cui sanciva anche un ulteriore principio cardine : *garantire la sostenibilità del sistema sport attraverso l'adozione di una disciplina in materia assicurativa, fiscale, previdenziale in ragione della specificità del settore e della sua riconosciuta*

funzione sociale.

Non saranno certamente maggior costi e oneri in capo al sodalizio sportivo ad incidere concretamente per una maggior (e miglior) tutela della figura del lavoratore (subordinato, autonomo o collaboratore che sia) né una parametrizzazione prettamente algebrica potrà risolvere (o perlomeno tentare di attenuare) le annose questioni interpretative che da sempre hanno visto contrapposti i Funzionari ispettivi dell'accertamento tributario e lavoristico da un lato e i legali rappresentanti delle realtà sportive dall'altro sulla presunzione di amatorialità.

Come giustamente è stato evidenziato da molti Colleghi il rischio è che ci troveremo con più lavoratori che tesserati ... ma si vuole andare oltre. Perché assodato che si debba garantire a tutti i livelli lavoro, dignità e giusto compenso, il rischio che si intravede in futuro, tutt'altro che roseo, è che si possano innescare meccanismi altamente conflittuali anche all'interno delle stesse realtà associative.

Ma andando con ordine.

AI CAPO I del TITOLO V, quindi richiamando le disposizioni tutte previste per il lavoro sportivo e le premesse a questo intervento, si manifesta forte preoccupazione nella parte in cui la nuova categoria di "*amatori*" spesso si confonde con quella dei volontari del Terzo Settore senza però dirimere la questione se prevalgano o meno le norme del (nuovo) ordinamento sportivo rispetto a quelle di cui al D.Lgs 117/2017 nel caso di doppia iscrizione al Registro Nazionale Sportivo e al R.U.N.T.S..

All'Art. 29 ult. Comma a quali "volontari" ci si riferisce ? Quelli che, analogamente al D.lgs 117/2017, collaborano attivamente con il Direttivo ? E, riprendendo l'art. 17 co. 5 del CTS, vi è incompatibilità tra la figura del volontario e quella dell'amatore ?

Maggiore preoccupazione, inoltre, si ravvede a questo punto per l'assenza di una precisa definizione di "*finalità amatoriali*" che parrebbero le uniche legittimanti il rimborso nella c.d. *fascia detassata (o esente)* dei 10.000 euro e per l'esclusione dei Direttori di Gara fra i soggetti apparentemente legittimati a

prestazione attività di tipo amatoriale.

Sempre all'Art. 29 si chiede un chiarimento su coloro che potranno essere "percettori" di detti premi, indennità e rimborsi non specificando con il termine "amatore" se si tratti di soggetto estraneo al sodalizio oppure un tesserato, partecipante, associato (ed in questo caso se sia legittimato alla loro percezione anche il legale rappr.te). Non rinvenendo un chiarimento in tal senso, neppure da una lettura del comma 3 sulle incompatibilità, risulta necessario un doveroso chiarimento prima che tale vuoto venga colmato dalla giurisprudenza di merito o legittimità.

Poco chiara, inoltre, la gestione delle attività amatoriali nella parte in cui, ancorché in presenza di rapporti privi di sinallagma, dovrà comunque essere garantita un minimo di etero-direzione e di organizzazione da parte dell'Ente Sportivo.

Quale impatto potrà dunque avere dinnanzi ad un controllo da parte dei verificatori la necessaria formazione/informazione resa ai "volontari/amatori" ai sensi del D.Lgs 81/08 ?

Quale differenza tra un amatore che percepisce un rimborso forfetario ed un lavoratore che percepisce identico compenso ?

Quanto ai profili assicurativi, sanitari, contributivi e retributivi si fanno proprie le note indicate nel Dossier di accompagnamento ai lavori preparatori dello schema di Decreto segnalando che, in assenza di qualsivoglia norma di raccordo, l'entrata in vigore delle disposizioni ivi contenute senza i doversi chiarimenti renderanno certamente difficoltoso, se non addirittura dannoso, un corretto adeguamento ai nuovi regimi e limiti (es. 10.000 euro).

Dovrà inoltre essere chiarito a quali conseguenze andrà in contro non solo il lavoratore ma anche il "neo" datore di lavoro nell'eventualità di superamento della soglia dei 10.000 euro. Se poi, come spesso accade, l'amatore avesse intrattenuto nel corso dell'anno più collaborazioni e superasse la soglia, a chi spetterebbe regolarizzare la natura del rapporto divenuta "professionale" ?

Non condivisibile pertanto anche la scelta operata all'Art. 36 co. 6 laddove, diversamente da quanto stabilito nel precedente Art. 29 ma, soprattutto,

all'Art. 67 co. 1 e 69 co. 2 del TUIR, si riconosce l'esenzione ai fini fiscali e previdenziali per premi e compensi al solo conseguimento di risultati sportivi prevedendo invero un recupero a tassazione (e contributiva come previsto dall'Art. 35) per l'intero importo percepito e non solo per l'eccedenza oltre i 10.000 euro.

Avendone l'occasione si sottolinea, inoltre, come il regime di esenzione di cui all'Art. 10 del D.p.r. 633/1972 - e richiamato ai fini dell'esenzione dell'imposta unionale per i premi di addestramento e formazione tecnica - appaia inconciliabile ai fini IVA per quelle realtà che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91.

Sempre in tema di sicurezza si potrebbe fare ancora di più. Ben venga la disposizione dell'Art. 33 ma sembra mancare, ancora una volta, un tassello importante a favore di chiunque presti la propria opera volontaria e gratuita.

Spunti conclusivi

Si bramava un "*testo Unico si riforma dello sport*", chiaro, completo e, soprattutto, fruibile per dirigenti, tecnici, sportivi o semplici Cittadini.

Si attendeva un documento che non utilizzasse, ancora una volta, la tecnica della delega a fonti secondarie (seppur spesso necessarie per definire questioni squisitamente tecniche).

Si auspicava una forte e incisiva spinta verso la semplificazione.

Sia chiaro, non si vuole sminuire la portata innovatrice e di ampio respiro che offre questa manovra, ma non temiamo di peccare di indelicatezza nel ritenerla, al pari del letto di Procuste, inadatta a conformarsi alla realtà dei fatti se non con forzature che molto probabilmente comporteranno sforzi e sacrifici non facilmente sostenibili dagli Enti di piccola o media dimensione.

Ad oggi sarebbero di estrema utilità (pratica) :

- chiarimenti anche in relazione ai c.d. voucher anche per il comparto sportivo;
- documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate (per quanto concerne la specifica sfera della fiscalità associativa e dei percettori di redditi diversi)
- documento di prassi del Min. Lavoro e Politiche Sociali per quanto concerne il

corretto approccio al "lavoro sportivo" anche di tipo amministrativo gestionale. Si coglie con vivo ottimismo, inoltre, l'interpolazione con le norme di cui al D.Lgs 117/2017 preso atto che lo sport di base ed amatoriale, ancorché svolto con modalità competitiva, grazie anche alla finestra offerta dall' art. 5 lett. t), svolgerà, ancora una volta, un ruolo di primaria importanza per la nostra Società.

Ci si riferisce a tutte quelle attività che non prevedono competizioni o gare ovvero a quelle che pur prevedendole non assurgono ancora a "sport" a livello Italiano ma che, di fatto, rappresentano le nuove frontiere dello sport (si pensi, a titolo di esempio agli e-sports la cui naturale collocazione – oggi – non potrà che essere quella del Terzo Settore).

Non di meno però la tecnica del richiamo ad alcune specifiche disposizioni del Codice del Terzo Settore appare a volte "affrettata" altre decisamente "inadatta" ad inserirsi all'interno di un Ordinamento come quello Sportivo che, nella sua autonomia seppur in concorrenza con la normativa Regionale, rimane ancora il principale protagonista dello Sport italiano con compiti promozionali, gestori, decisionali e organizzativi che vanno al di là delle sole competizioni Olimpiche.

Mi si permetta, infine, un accenno sulle responsabilità – vecchie e nuove – che ricadranno sui legali rappresentanti degli Enti sportivi.

"Ma quanti sono, in verità i dirigenti sportivi che conoscono i modi, le regole, gli oneri, gli impegni, le responsabilità private e pubbliche che una siffatta amministrazione implica e richiede ?"

Alla domanda posta dal Direttore della Gazzetta dello Sport, Bruno Roghi, si vorrebbe rispondere, in definitiva, che questa Riforma saprà offrire le giuste risposte a tutte le domande, dubbi, interrogativi posti dalle realtà associative. Come fare ? Lasciare che, ancora una volta, scenda in campo la squadra degli interpreti, oppure cogliere l'occasione per dare una svolta alla partita in favore dello sport Italiano. Le scelte, in fondo, sono semplicemente queste.

Con osservanza.

Avv.  Rendina